

Venezia Tessera.

Trasmessa a mezzo Portale Acquisti

Spett.li concorrenti
C.I.V.I.S. S.P.A.
RANGERS S.R.L.
SECURPOL PUGLIA S.R.L.

Oggetto: Revoca della procedura per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di vigilanza presso l'Aeroporto di Venezia e di Treviso. CIG 796385905A.

SAVE S.p.A. (di seguito "SAVE"), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa,

premessò che

- In data 05.07.2019 SAVE indiceva una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (estremi pubblicazione GUUE 2019/S 128-314889 dell'05.07.2019 e G.U.R.I. n. 80 del 10.07.2019) per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di vigilanza da espletarsi presso l'aeroporto di Venezia e l'aeroporto di Treviso CIG 796385905A (di seguito la "Gara");
- la Gara procedeva regolarmente ed in data 19.02.2020, in seduta pubblica, veniva data apertura alle offerte economiche dei concorrenti e stilata la graduatoria provvisoria derivante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e alla componente economica delle offerte;
- rilevato che il concorrente risultato miglior offerente aveva ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti dei punti disponibili sia con riferimento all'offerta tecnica sia in relazione all'offerta economica, in data 03.03.2020, ai sensi di quanto previsto all'art. 9.8 della Lettera di invito e dell'art. 97, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, il RUP chiedeva al concorrente primo in graduatoria di rendere giustificativi a comprova della congruità della propria offerta;
- entro il termine indicato il concorrente risultato miglior offerente faceva pervenire i giustificativi richiesti;

considerato, tuttavia, che

- il contesto economico-sociale nell'ambito del quale è stata avviata la Gara è stato gravemente turbato dagli effetti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che a partire

dall'ultima settimana del mese di febbraio 2020 - nell'ambito di un'epidemiologia pandemica - ha colpito con inaudita virulenza il Paese (di seguito l'"**Emergenza sanitaria**");

- in particolare, l'applicazione delle misure di contenimento del contagio, imposte dalle competenti pubbliche autorità, incidenti sulla libertà di circolazione delle persone ha inciso fortemente sul sistema del trasporto aereo, determinando un drastico, repentino e drammatico crollo del traffico passeggeri, e degli arrivi e delle partenze degli aeromobili;
- l'Emergenza sanitaria di eccezionale gravità che ha interessato il Paese rappresenta una circostanza straordinaria, imprevedibile e imprevedibile nella sua immediata lesività, che ha recato e sta continuando ad arrecare notevole pregiudizio economico a SAVE, nella sua qualità di gestore dell'aeroporto Marco Polo di Venezia;
- il carattere pandemico dell'Emergenza sanitaria, inoltre, pone i gestori aeroportuali di fronte ad una congiuntura negativa di medio periodo nell'ambito della quale non è possibile stimare con precisione i termini di un'apprezzabile ripresa;
- le conseguenze dell'Emergenza sanitaria hanno compromesso il quadro economico-finanziario nel quale la stazione appaltante si trovava all'epoca dell'indizione della Gara, caratterizzato da un andamento fortemente espansivo, conducendola in una situazione di grave crisi economico-finanziaria, del tutto imprevedibile e imprevedibile;
- la notevole riduzione del traffico passeggeri ha, inoltre, determinato una drastica ed inattesa riduzione del fabbisogno di servizi di vigilanza prospettato all'epoca dell'indizione della Gara,

considerato altresì che

- al punto VI.3, n. 7 del bando di gara SAVE si è riservata la facoltà di sospendere o annullare in qualunque momento la gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto, senza che gli operatori economici possano vantare alcun diritto e/o aspettativa di sorta;
- l'art. 9.8 della Lettera di invito prevede la facoltà della stazione appaltante di sospendere la gara in qualunque momento e di non aggiudicare l'accordo quadro o di non procedere alla aggiudicazione definitiva e/o alla successiva sottoscrizione del contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di risarcimento o indennità alcuna;
- l'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, che riconosce alla stazione appaltante la facoltà di esercitare poteri di autotutela incidenti anche sull'efficacia dell'aggiudicazione, a fortiori, implicitamente, ammette il potere della stazione appaltante di agire in autotutela prima dell'aggiudicazione;

Alla luce di tutto quanto esposto,

ritenuto

di doversi avvalere, per le gravi motivazioni sopra rappresentate, costituenti causa di forza maggiore, e per il conseguente venir meno della necessità al cui approvvigionamento la Gara era diretta, della facoltà di non





procedere all'aggiudicazione della Gara, facoltà espressamente prevista dalle richiamate disposizioni della *lex specialis* di gara,

dispone

la revoca della Gara.

Certi della comprensione che vorrete riconoscere in considerazione della gravità della situazione contingente, si porgono distinti saluti.

L'Amministratore Delegato

Monica Scarpa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monica Scarpa', written in a cursive style.